CAMERA DEI DEPUTATI N. **2878**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMATO, ORRICO, CASO

Introduzione degli articoli 27-*bis*, 27-*ter* e 27-*quater* della legge 14 novembre 2016, n. 220, concernenti l'istituzione della Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi e del Fondo per la crescita del cinema e dell'audiovisivo nonché limiti alla trasmissione e alla diffusione anticipate di opere audiovisive prodotte con finanziamenti pubblici

Presentata il 15 aprile 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La legge 14 novembre 2016, n. 220, cosiddetta « legge cinema », rappresenta il principale strumento normativo che regola la politica nazionale per il cinema e l'audiovisivo, prevedendo incentivi per tutte le fasi della filiera, ossia la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi, per la realizzazione di iniziative di sviluppo e di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva nonché per l'ammodernamento delle sale cinematografiche. La citata legge cinema, all'articolo 13, ha istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo denominato « Fondo per il cinema e l'audiovisivo », il principale strumento di finanziamento pubblico in Italia, alimentato, a regime, mediante introiti erariali derivanti dai seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso alla rete *internet*, telecomunicazioni fisse e mobili. Le risorse del Fondo sono gestite dal Ministero della cultura e finanziano i crediti d'imposta e i contributi automatici e selettivi.

L'attuale sistema di valutazione dei progetti cinematografici ha mostrato vulnerabilità a influenze politiche e scandali, con casi di negazione di fondi a opere potenzialmente valide e nomine di componenti

di commissioni contestate. Per questi motivi, appare assolutamente opportuno e necessario istituire un'unica Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi incaricata dell'erogazione di finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, senza distinzione per tipologia o genere, che sia autonoma e imparziale. A tale scopo, l'istituenda Commissione si caratterizza per la modalità di sorteggio dei venti esperti altamente qualificati e di comprovata esperienza nel settore della produzione cinematografica e audiovisiva che la compongono. I soggetti interessati a fare parte della Commissione presentano un'apposita domanda di ammissione, in risposta a un bando pubblicato annualmente, e la selezione avviene in base al settore professionale di appartenenza. I componenti della Commissione durano in carica un anno e possono ripresentare la propria candidatura dopo cinque anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. La Commissione si riunisce con cadenza bimestrale e può istituire sottocommissioni per la fase istruttoria sui progetti di scrittura, sviluppo e produzione, compresi quelli delle opere prime e seconde, ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti. La finalità è quella di garantire un'assegnazione dei finanziamenti per la produzione audiovisiva scevra da potenziali influenze politiche, tutelando i principi di imparzialità e di merito nell'attribuzione di risorse pubbliche.

Inoltre, persiste la necessità di misure di sostegno mirate alla scoperta di nuovi talenti, dedicate in particolare alle opere prime. A tale fine si istituisce il « Fondo per la crescita del cinema e dell'audiovisivo », con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, destinato a finanziare, in misura pari all'80 per cento, le opere prime e seconde con costi di produzione fino a 1 milione di euro. Il Fondo è alimentato con le risorse del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo nonché con le risorse derivanti da altre fonti di finanziamento, tra le quali il pre-acquisto di diritti da parte della società Rai-Radiotelevisione italiana Spa e delle piattaforme digitali o le sponsorizzazioni (fino a 10 milioni defiscalizzati), e di autofinanziamento, come l'utilizzo di una quota del 20-30 per cento degli introiti delle opere stesse. Le risorse del Fondo non utilizzate sono ripartite tra le regioni, promuovendo le produzioni e i talenti locali. Sono altresì previsti la circuitazione garantita delle opere finanziate nelle multisale e il divieto di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per sostituire i ruoli creativi. Infine, si segnala che i periodi di programmazione esclusiva nelle sale cinematografiche per le opere con finanziamento pubblico sono attualmente fissati in novanta giorni, riducibili, ma dibattiti ricorrenti evidenziano la crisi delle sale stesse e la necessità di tutelare la programmazione cinematografica delle opere rispetto alla loro diffusione anticipata nella rete *internet (streaming)* o alla televisione.

Si ritiene inoltre necessario rispondere alla necessità di tutelare, in modo più efficace rispetto alla disciplina vigente in materia di periodi di programmazione esclusiva, il ruolo centrale della sala cinematografica quale luogo privilegiato di fruizione delle opere finanziate con risorse pubbliche. La riduzione progressiva della durata di tali periodi e la simultaneità crescente tra l'uscita in sala e la disponibilità dei medesimi contenuti nelle piattaforme digitali hanno infatti indebolito la capacità di richiamo delle sale cinematografiche, riducendo la durata della programmazione e la redditività delle opere italiane, con ripercussioni negative sull'intera filiera produttiva, distributiva e degli esercenti. Pertanto, si prevede un periodo di dieci mesi, a decorrere dalla prima uscita in sala, durante il quale le opere audiovisive che hanno beneficiato del finanziamento pubblico non possono essere trasmesse da emittenti televisive né distribuite a fini commerciali, comprese la vendita e il noleggio a uso privato, la distribuzione tramite piattaforme digitali o qualsiasi altro mezzo di riproduzione commerciale. La fissazione di un divieto per dieci mesi consente, inoltre, di valorizzare il diritto d'autore e la creatività degli autori, degli artisti e delle maestranze, attribuendo loro un periodo di esclusiva più lungo e tutelato, in cui l'opera

può esprimere appieno il proprio valore culturale ed economico nel contesto dello spazio cinematografico. Tale disposizione, inoltre, contribuisce a riequilibrare il rapporto tra gli utenti, le piattaforme digitali e gli operatori tradizionali, preservando la funzione sociale e culturale delle sale cinematografiche e sostenendo gli investimenti pubblici e privati, da cui dipende la sostenibilità del sistema cinematografico nazionale.

La presente proposta di legge consta di un unico articolo che introduce tre articoli aggiuntivi alla legge 14 novembre 2016, n. 220. L'articolo aggiuntivo 27-*bis* dispone l'istituzione della citata Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi, composta da venti esperti sorteggiati da una base di dati settoriale e selezionati mediante apposito bando annuale. Sono previsti una durata minima quinquennale per le ricandidature e specifiche fattispecie di incompatibilità, al fine di garantire l'imparzialità, l'autonomia e il merito nell'assegnazione delle risorse pubbliche, superando le criticità delle commissioni ministeriali di recente nomina. L'articolo aggiuntivo 27-*ter* istituisce il « Fondo per la crescita del cinema e dell'audiovisivo », con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, destinato al finanziamento, nella misura dell'80 per cento, delle opere prime e seconde con costi di produzione fino a 1 milione di euro, prevedendo la relativa copertura finanziaria. Infine, l'articolo aggiuntivo 27-*quater* prescrive, per un periodo di dieci mesi, il divieto di distribuzione commerciale prima della prima uscita in sala per le opere finanziate con risorse pubbliche, rafforzando il valore della sala cinematografica, il diritto d'autore e la filiera tradizionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Nella sezione V del capo III della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo l'articolo 27 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 27-*bis*. – *(Istituzione della Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi) – 1.* Presso la Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura, è istituita la Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi, di seguito denominata "Commissione", con il compito di selezionare le opere e i progetti cinematografici e audiovisivi da finanziare con le risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, nonché le proposte di opere e progetti dirette a ottenere finanziamenti e contributi pubblici. Le proposte di cui al primo periodo sono iscritte in un'unica sezione, senza distinzione per tipologia o genere.

2. La Commissione è composta da venti esperti altamente qualificati e di comprovata esperienza nel settore della produzione cinematografica e audiovisiva, estratti a sorte da un elenco di candidati iscritti in una base di dati settoriale, istituito secondo i modelli delle basi di dati di settore esistenti. I soggetti interessati presentano la propria candidatura mediante domanda di partecipazione ad apposito bando pubblicato annualmente dal Ministero della cultura e sono selezionati nell'ambito delle seguenti categorie professionali di appartenenza: registi, produttori, attori, scenografi, sceneggiatori, critici cinematografici, rappresentanti delle maestranze, distributori, esercenti, direttori della fotografia, doppiatori, costumisti e compositori di colonne sonore. Il sorteggio garantisce il rispetto della parità tra i sessi e la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna categoria professionale. La nomina della Commissione è disposta con decreto direttoriale del Ministero della cultura.

3. I componenti della Commissione durano in carica un anno e possono ripresentare la propria candidatura decorsi cinque anni dalla data di cessazione dell'incarico.

4. All'atto dell'insediamento, i componenti della Commissione dichiarano:

a) l'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190;

b) l'assenza di procedimenti penali in corso nonché di procedimenti civili o amministrativi per fatti commessi a danno della pubblica amministrazione;

c) l'assenza di rapporti economici di dipendenza o di collaborazione con enti o soggetti riconducibili alle opere, ai progetti e alle proposte oggetto di esame da parte della Commissione;

d) di non beneficiare, per tutta la durata dell'incarico, in proprio o in qualità di presidenti, consiglieri di amministrazione, amministratori o soci di enti o società beneficiari di ulteriori contributi.

5. La Commissione si riunisce per le operazioni di propria competenza ogni due mesi. All'inizio di ciascuna seduta di valutazione, i componenti della Commissione dichiarano l'assenza di rapporti economici o di dipendenza e di conflitti di interesse in relazione a soggetti, progetti e attività oggetto di esame da parte della Commissione medesima. I componenti della Commissione per i quali sussistono tali rapporti o conflitti di interesse si astengono dalla relativa valutazione.

6. La Commissione può istituire sottocommissioni per la prima istruttoria e la valutazione iniziale di selezione dei progetti di scrittura, sviluppo e produzione, compresi quelli delle opere prime e seconde, ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti.

7. La Commissione valuta i progetti in base alla qualità artistica, al tema trattato, agli attori coinvolti e al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare. Nell'ambito dell'attività istruttoria la Commissione può svolgere l'audizione dei soggetti

che hanno presentato domanda di accesso ai finanziamenti.

8. A ciascun componente della Commissione spetta un compenso pari a 35.000 euro lordi annui nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

9. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 27-*ter*. – *(Fondo per la crescita del cinema e dell'audiovisivo) – 1*. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo nonché di sostenere la scoperta e la crescita di nuovi talenti, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per la crescita del cinema e dell'audiovisivo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato al finanziamento della produzione di opere prime e seconde aventi un costo complessivo non superiore a 1 milione di euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Il Fondo di cui al comma 1 può essere altresì alimentato da fonti di finanziamento o autofinanziamento individuate con decreto del Ministro della cultura, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di equità, tra le seguenti:

a) preacquisto di diritti per la trasmissione in chiaro delle opere prodotte con le risorse del Fondo medesimo da parte della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in assenza di offerte di valore superiore da parte delle principali emittenti televisive nazionali, per l'utilizzazione e lo sfruttamento economico delle opere stesse per almeno tre anni, assicurando un numero minimo di passaggi gratuiti sui propri canali, a fronte di un contributo annuale al Fondo pari a 5 milioni di euro;

b) preacquisto di diritti per la trasmissione in diretta sulla rete *internet* di opere

prodotte con le risorse del Fondo medesimo da parte della piattaforma di diffusione RaiPlay, in assenza di offerte di valore superiore da parte delle principali piattaforme di diffusione, a fronte di un contributo annuale pari a 5 milioni di euro per almeno tre anni;

c) preacquisto di diritti televisivi e di utilizzazione economica dei contenuti audiovisivi e digitali delle opere prodotte con le risorse del Fondo medesimo, per almeno tre anni, da parte di operatori con finalità di rilancio dei giovani autori del cinema italiano;

d) sponsorizzazione, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui, mediante acquisizione di una quota proporzionale agli importi versati, con diritto al preacquisto di una quota degli introiti derivanti dal complesso delle opere cinematografiche prodotte e finanziate dal Fondo, da parte delle imprese interessate ad assumere il ruolo di sostenitore unico o co-sostenitore del Fondo stesso. La quota degli introiti spettante a ciascuna impresa è determinata in proporzione alla percentuale del Fondo alimentata con il contributo economico erogato, anche prevedendo un regime di defiscalizzazione sull'investimento effettuato dalle medesime imprese, al fine di incentivare la partecipazione privata e l'incremento degli investimenti nel settore cinematografico nazionale;

e) autofinanziamento del Fondo, nel limite del 20 per cento degli introiti derivanti dalla distribuzione e dalla divulgazione del complesso delle opere cinematografiche prodotte, al fine di garantire la reintegrazione delle risorse e di favorire l'espansione e la tutela del settore cinematografico nazionale;

f) autofinanziamento del Fondo, nel limite del 30 per cento degli introiti derivanti dall'attività di promozione e commercializzazione internazionale delle opere prodotte con le risorse del Fondo affidata alla società Cinecittà Spa, conformemente al suo scopo istituzionale di valorizzazione e di promozione del cinema italiano all'estero.

4. Al fine di promuovere le iniziative e i progetti locali, quali i laboratori cinematografici scolastici, i bandi per cortometraggi giovanili, le produzioni esecutive dei cortometraggi vincitori dei bandi regionali e le altre attività volte alla valorizzazione e promozione culturale, sociale e turistica dei territori, le risorse del Fondo di cui al comma 1 non impegnate al termine dell'anno di riferimento sono ripartite, per un importo massimo di 20 milioni di euro, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'anno successivo.

5. Per la produzione di opere prime e seconde di cui al comma 1, finanziate nella misura massima dell'80 per cento dal Fondo di cui al medesimo comma 1, i costi per i compensi dei registi, degli sceneggiatori, dei produttori esecutivi e degli attori protagonisti, nonché i costi per le retribuzioni del personale e delle figure professionali disciplinati da contratti collettivi nazionali di lavoro sono eleggibili nel limite massimo annuale di 35.000 euro per ciascun operatore. I costi per il compenso della produzione e per le spese generali sono eleggibili nella misura massima complessiva del 15 per cento del costo complessivo dell'opera e possono concorrere alla copertura del restante 20 per cento unitamente alle risorse derivanti dai contributi dei sostenitori, da accordi di associazione in partecipazione e dai piani di promozione.

6. L'accesso ai finanziamenti del Fondo di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti interessati entro una delle scadenze trimestrali stabilite dalla Direzione generale cinema e audiovisivo mediante bando annuale nel quale sono previste quattro scadenze annuali per la presentazione delle domande e quattro sessioni di valutazione. Ciascuna domanda è valutata dalla Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi istituita ai sensi dell'articolo 27-*bis*, la quale, dopo aver audito i registi e gli autori delle singole opere, redige una graduatoria dei progetti valutati. Sono ammessi al finanziamento i primi venticinque progetti in ordine di graduatoria. Le opere considerate meritevoli ma non comprese tra i primi

venticinque progetti della graduatoria sono automaticamente candidate per la successiva sessione di valutazione, a condizione che permangano i requisiti iniziali di ammissibilità.

7. Alle opere ammesse al finanziamento è garantita la circuitazione cinematografica mediante la stipulazione di convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i principali circuiti delle multisale nazionali, intese come le strutture con più di sette sale cinematografiche. Dette convenzioni, con riguardo esclusivo ai film finanziati dal Fondo di cui al comma 1, prevedono la messa a disposizione di una sala cinematografica per ciascuna multisala aderente e la garanzia di una programmazione minima di due settimane consecutive per ciascuna opera sia in modalità di programmazione completa sia a palinsesto. Per i circuiti aderenti alle citate convenzioni è prevista, secondo le modalità stabilite dalle convenzioni stesse, una parziale defiscalizzazione degli introiti derivanti dalle proiezioni delle opere finanziate dal Fondo nonché, in una fase successiva, mediante accordi con i circuiti cinematografici non commerciali di comunità, aventi una funzione sociale e culturale, la possibilità di lasciar loro parte degli incassi da utilizzare per interventi di ristrutturazione e innovazioni.

8. Al fine di tutelare il diritto d'autore e il valore creativo e professionale della categoria degli artisti, dei doppiatori, degli attori e degli autori, non accedono ai finanziamenti del Fondo di cui al comma 1 le produzioni cinematografiche e audiovisive che, nella realizzazione delle opere, sostituiscono il lavoro umano relativamente alle attività strettamente connesse alla sfera umana e alla creatività con l'utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale.

9. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 27-*quater*. – *(Divieto di trasmissione e di distribuzione anticipate)* – *1*. Le opere cinematografiche e audiovisive che hanno ricevuto un finanziamento pubblico, in qualsiasi forma, non possono essere trasmesse da emittenti televisive o distribuite per scopi commerciali diversi dalla proiezione nelle sale cinematografiche prima che siano trascorsi dieci mesi dalla loro prima uscita nelle sale cinematografiche stesse.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica a tutte le forme di distribuzione commerciale, comprese la vendita e il noleggio a uso privato, la distribuzione attraverso piattaforme di diffusione ovvero qualsiasi altro mezzo di riproduzione per scopi commerciali ».

PAGINA BIANCA



19PDL0191630